

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|--------------------------------------|--|
| Deliberazione del Direttore Generale | n. DEL-2019-113 del 13/11/2019 |
| Oggetto | Direzione Generale. Rinnovo del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali" in scadenza il 31/12/2019. |
| Proposta | n. PDEL-2019-115 del 13/11/2019 |
| Struttura proponente | Direzione Generale |
| Dirigente proponente | Bortone Giuseppe |
| Responsabile del procedimento | Manaresi Lia |

Questo giorno 13 (tredici) novembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo del “Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo delle risorse professionali” in scadenza il 31/12/2019.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 1995 che ha istituito l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione preposto all’esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. che all’art. 16 ha ridenominato la predetta Agenzia in “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”, ed ha individuato le funzioni che la Regione esercita in materia di ambiente ed energia mediante la stessa;
- l’art. 30, c. 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 183 del 4/11/2010 e integrato dall’art. 1, c. 413 della L. n. 228 del 24/12/2012, che consente alle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia;
- l’art. 8, comma 1 della L.R. n. 2/1997, che prevede la possibilità di disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza;
- l’art. 22 ter della L.R. n. 43/2001 che prevede:
 - al comma 2 che “L’utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell’interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo quanto previsto ai commi 3 e 4”;
 - al comma 3 che “All’interno del Sistema delle Amministrazioni regionali l’utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l’utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2”;
 - al comma 4 che “Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose

fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2”;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 47 del 25/05/2009 con cui è stato approvato lo “*Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di risorse professionali*” - sottoscritto in data 15/09/2009 - per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie nell’utilizzo delle rispettive risorse professionali per le motivazioni ivi indicate;

PRECISATO:

- che tale Protocollo d’Intesa è stato più volte rinnovato, da ultimo con propria deliberazione n. 143 del 23 dicembre 2016, con la quale:
 - si è aggiornato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di risorse professionali;
 - si è stabilito il rinnovo dello stesso con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019;

ATTESO:

- che il 31 dicembre 2019 cessa l’efficacia giuridica del Protocollo d’Intesa soprarichiamato e che lo stesso, all’art. 5, prevede la possibilità di ulteriore rinnovo alla scadenza;
- che Arpa, con nota del Direttore Generale prot. n. PG/2019/165326 del 25/10/2019, ha proposto un ulteriore rinnovo del Protocollo d’Intesa in argomento;

VALUTATO:

- che, in capo ad Arpa, permane l’interesse alla prosecuzione dello scambio di sinergie con la Regione Emilia-Romagna tramite l’utilizzo reciproco di professionalità, attesi gli interessi comuni in materia di prevenzione, energia ed ambiente, e considerato opportuno, per esigenze di semplificazione organizzativa ed economicità dell’azione amministrativa, procedere al rinnovo del Protocollo d’Intesa in scadenza;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre il rinnovo del Protocollo, senza soluzione di continuità con il precedente, per un ulteriore triennio, con decorrenza dal 1/01/2020 e scadenza il 31/12/2022;

RITENUTO:

- che lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, risponde alle indicazioni sopra riportate e sarà sottoscritto a cura del Direttore Generale di questa Agenzia;

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa di cui trattasi con Deliberazione di Giunta n. 1958 del 11/11/2019;

ATTESO:

- che gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 7 del 31/01/2019 "Direzione Generale. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Anni 2019-2021.";

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;

DELIBERA

1. di rinnovare il "Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali" in scadenza il 31/12/2019;
2. di approvare conseguentemente il testo del "Protocollo d'Intesa", riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto a cura del Direttore Generale di questa Agenzia;
3. di stabilire che il Protocollo d'Intesa oggetto del presente atto abbia efficacia giuridica dal 1/01/2020 e termini il 31/12/2022, salvo ulteriori proroghe o rinnovi, nei limiti della

normativa vigente;

4. di stabilire che con successivi provvedimenti i dirigenti competenti adotteranno tutti gli atti necessari per la piena attuazione del Protocollo.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Allegato A)

**Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae
Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo
delle risorse professionali.**

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Dott. Francesco Raphael Frieri, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

l'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di seguito ARPAE, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, Dott. Giuseppe Bortone, a ciò autorizzato da _____;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente protocollo di intesa è volto a definire un percorso per disciplinare le modalità di assegnazione temporanea, per esigenze funzionali, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.
2. L'assegnazione temporanea può avvenire anche per parte dell'orario di lavoro settimanale o mensile del lavoratore interessato.

Art. 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. La struttura (direzione o servizio) della Regione interessata ad ottenere l'assegnazione temporanea di personale appartenente all'organico dell'ARPAE, segnala al dirigente competente in materia di mobilità del personale regionale:

- a) il programma di attività che necessita l'acquisizione temporanea di personale dell'Agenzia;
 - b) il numero di unità di personale e relativa specifica professionalità;
 - c) la durata della assegnazione.
2. Il dirigente competente istruisce la procedura di acquisizione del personale necessario ed attiva, in collaborazione con gli uffici ARPAE, i comandi, anche ad interscambio.
3. Analogamente la struttura dell'ARPAE interessata a acquisire, per propri progetti, programmi e attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella descritta al comma 1, per ottenere dalla Regione le professionalità richieste.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di 20 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale di ARPAE.

Art. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO

1. Il personale interessato di cui all'art. 2, è posto alle dipendenze del Dirigente che sovrintende l'attività all'espletamento della quale è destinato il personale stesso e che effettuerà la valutazione sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente di provenienza.
2. Sono autorizzate dal medesimo Dirigente le assenze dal servizio per ferie, aspettative, congedi e missioni.
3. Il personale di cui al comma 1 viene dotato di badge per la rilevazione delle presenze presso l'Ente ove presta l'attività, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di detto Ente. Detto personale osserva le disposizioni relative all'orario di lavoro applicate presso l'Ente ove presta servizio.
4. Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza.
5. Gli incarichi di responsabilità vengono attribuiti dall'Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nel relativo ordinamento e assumendone i costi.

6. I costi per la formazione professionale e l'aggiornamento sono assunti dall'Ente che li dispone ed autorizza.
7. Gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La Regione e ARPAE concordano che al personale in comando, ai sensi del presente Protocollo, si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza.
2. Si precisa altresì che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
3. Il trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, è a carico dell'Ente presso cui il lavoratore presta servizio, sulla base della normativa e delle procedure in vigore nel medesimo Ente. I contributi previdenziali e fiscali dovuti sui buoni pasto sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
4. Per quanto riguarda il trattamento economico di trasferta del personale interessato, i compensi e i rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Amministrazione di utilizzazione del lavoratore, che provvederà alle procedure autorizzative, alla liquidazione e ai pagamenti secondo quanto previsto nel relativo ordinamento. Nel caso sia dovuta una quota di indennità soggetta a imposizione contributiva e/o fiscale tale quota non sarà erogata dall'ente di destinazione ma lo stesso ente farà apposita comunicazione all'ente di appartenenza del dipendente comandato affinché provveda alla liquidazione e all'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi

e/o fiscali.

Art. 5 - DURATA DELL'INTESA

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° gennaio 2020, senza soluzione di continuità con il precedente in scadenza il 31/12/2019, e scade il 31 dicembre 2022, salvo ulteriore rinnovo.
2. Nel caso di mancato rinnovo, il personale in comando è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell'Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell'attività in essere.

Il protocollo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, in segno di piena accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna lì _____

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Risorse,
Europa, Innovazione e
Istituzioni

Dott. Francesco Raphael Frieri

Per ARPAE
Il Direttore generale

Dott. Giuseppe Bortone
